

LOMBARDIA

Legge 11 dicembre 2006 n. 24

■ Vari articoli di questa norma dedicata alla prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera riguardano il risparmio energetico degli impianti, industriali e civili. La Giunta si prende l'incarico di emanare, entro sei mesi, i requisiti minimi di prestazione energetica e le relative configurazioni degli impianti termici per il riscaldamento a uso civile, alimentati con combustibili di origine fossile, degli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti ai sensi del Dlgs 192/2005, prescrizioni da rispettare nel caso di sostituzione di generatori di calore, alimentati con combustibili di origine fossile, collegati a canne fumarie collettive ramificate. Stabilisce inoltre le modalità per accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica. Si impone, tra 18 e 24 mesi, la diagnosi energetica degli edifici pubblici. È prevista una sanzione da euro 100,00 a euro 600,00 per il mancato adempimento degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale (in cui vanno annotati con i controlli periodici sull'efficienza degli impianti), nonché una sanzione da euro 50,00 a euro 300,00 per chi non provvederà all'invio di una dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, prevista da un futuro provvedimento della Giunta. Le aziende distributrici di combustibile per gli impianti termici dovranno comunicare a loro volta, entro il 31 marzo di ogni anno ai comuni con più di 40mila abitanti e alle province per il restante territorio, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile (pena una sanzione da mille a diecimila euro). Provvedimenti specifici riguardano gli impianti a biomasse.

Bur 11 dicembre 2006 n. 50 S.O. n. 1